



# VOGLIO FARE L'AVVOCATO

VADEMECUM PER LA DIFESA IN  
PROPRIO



# DIRITTO PENALE

- ▶ La difesa è **diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art 24 costituzione)**. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
- ▶ Chi è la difesa nel processo penale?
- ▶ **Il difensore**, attraverso la procura a lui conferita, assume le parti del suo rappresentato e garantisce, nel processo, quella difesa tecnica necessaria per esercitare al meglio la tutela della situazione giuridica vantata dal suo cliente. Per esercitare tali funzioni è necessario che il difensore sia un avvocato.



# DIFENSORE D'UFFICIO

- ▶ La difesa d'ufficio è il servizio di assistenza tecnica garantito all'indagato o all'imputato che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia o che ne sia rimasto privo.
- ▶ Il difensore d'ufficio non è legato da un rapporto fiduciario alla persona assistita ma dall'adempimento di un obbligo di svolgimento dell'incarico, correlato alla ricorrenza del presupposto di cui sopra.
- ▶ La difesa d'ufficio è un servizio di assistenza tecnica e come tale va retribuito (art. 31 disp att. c.p.p.) L'avvocato nominato d'ufficio ha l'obbligo di prestare il proprio patrocinio e ha diritto di essere retribuito. Non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. Deve informare la parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che comunque la difesa d'ufficio va retribuita. Ove sia impedito di partecipare alle attività, deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria o incaricare della difesa un Collega il quale, ove accetti, è responsabile dell'assolvimento dell'incarico. Deve garantire la reperibilità qualora sia inserito nei turni giornalieri per l'assistenza di arrestati e detenuti.

# OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

- ▶ La difesa d'ufficio è – ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 5, c.p.p. – **obbligatoria, irrinunciabile e immutabile**. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Lo svolgimento dell'attività del difensore d'ufficio è volontaria. Il difensore d'ufficio è equiparato al difensore di fiducia e “cessa dalle sue funzioni” solo “se viene nominato un difensore di fiducia” (art. 97 co. 6 c.p.p.), con il conseguenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali dall'atto della nomina alla sentenza definitiva; pertanto, la difesa deve essere garantita per tutte le fasi procedurali, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
- ▶ L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla (art. 11 n. 3 del codice deontologico forense). I difensori iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio hanno l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui essi risultano di turno secondo le tabelle, dalle ore 0 alle ore 24, rilasciando al momento dell'iscrizione il maggiore numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.) e comunicando le successive variazioni; nel caso sia richiesta la sua presenza, il difensore d'ufficio deve essere in grado di raggiungere gli uffici giudiziari in tempi ragionevoli.
- ▶ Qualora il difensore d'ufficio designato si trovi nell'assoluta impossibilità di adempiere all'incarico ricevuto a causa di un legittimo impedimento, egli ha l'obbligo di ricercare e nominare un sostituto affinché possa essere compiuto l'atto per il quale egli era stato nominato e, nell'impossibilità, deve dare comunque tempestiva e motivata notizia all'autorità che procede (art. 26 n. 4 del codice deontologico forense). Il difensore d'ufficio, qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere all'incarico e non abbia nominato un sostituto, deve – ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. – avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione. Indipendentemente dalle cause di legittimo impedimento o giustificato motivo, ove dovessero emergere situazioni d'incompatibilità è dovere del difensore d'ufficio di darne comunicazione all'autorità che procede, con richiesta di sostituzione e designazione di nuovo difensore d'ufficio. Il difensore d'ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia

# Gratuito patrocinio

- ▶ Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto “gratuito patrocinio”, rappresenta un istituto di civiltà giuridica, che consente anche ai meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’ autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
- ▶ Quindi, il cittadino, che non abbia i mezzi per pagare un difensore, può ugualmente agire per impugnare una cartella di pagamento, per opporsi ad una sanzione amministrativa, per presentare una querela e via discorrendo, in quanto il compenso dell’avvocato resta a carico dello Stato.
- ▶ Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale **è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82**
- ▶ **Deve considerarsi ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressivo di capacità economica** (Cass. Pen. 23223/2016; Cass. Ord. 24378/2019). Ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, **non rileva il reddito ISEE.**
- ▶ Senza pretesa di completezza, si indicano alcuni dei redditi che vanno computati nel reddito nel richiedente:
  - tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione; l’assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge; l’assegno a favore dei figli, benché non costituisca reddito (art 3 c. 3 lett. b) D.P.R. 917/1986), secondo la recente giurisprudenza va computato (in tal senso Cass. Pen. 18818/2016; Cass. Ord. 24378/2019); gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento, gli interessi di BOT, CCT e BTP;

# Eccezioni

- ▶ Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali:
- la **persona offesa dai seguenti reati**: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenni) e 609-undecies (adescamento di minorenni) – *come previsto dall'art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002*;
- il **minore straniero non accompagnato** coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, il quale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale (art. 3 c. 1 legge 184/1983) – *come previsto dall'art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002*;
- **Stranieri extracomunitari** - Art 13 TU immigrazione – espulsione stranieri
- i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti **orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge**, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l'ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata - *come previsto dall'art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002 (comma aggiunto dall' art. 1 c.1, legge 4/2018, non tenendo conto dell'esistenza di un comma con identica numerazione).*

# Diritto Civile

- ▶ PATROCINIO - ART 82 CPC
  - ▶ Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100
  - ▶ Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore . Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
  - ▶ Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [86, 417, 707] <sup>(3)</sup>, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente ; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo



# CASISTICA

- ▶ CAUSE CIVILI VALORE NON SUPERIORE AD € 1.100,00 L'avvocato non è necessario per le cause e i decreti ingiuntivi innanzi al **giudice di pace** di valore non superiore a 1.100 euro. In tali ipotesi la parte può difendersi da sé.
- ▶ OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81
- ▶ VERBALI DI CONCILIAZIONE EX ART. 320 CPC
- ▶ SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI
- ▶ VOLONTARIA GIURISDIZIONE (È l'attività che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in Camera di Consiglio.) **Amministratore di sostegno ed eredità** Il ricorso per **amministratore di sostegno** non richiede l'avvocato. Lo stesso dicasi per la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fatta dinanzi al cancelliere del tribunale.
- ▶ **Diffide, contestazioni, messe in mora** Per inviare **diffide, contestazioni** e **messe in mora** non è mai necessario l'avvocato



# ANCORA ...

## ► **Mediazioni in materia di utenze**

Prima di avviare cause contro le compagnie della luce, del telefono e del gas è necessario attivare una mediazione con il servizio Conciliaweb dell'Arera o, per quanto riguarda la telefonia, attraverso i Co.re.com. Anche in questi casi, **la presenza dell'avvocato non è necessaria.**

## ► **Arbitro bancario e finanziario**

Si possono sollevare contestazioni contro le **banche** anche rivolgendosi all'Abf, ossia l'Arbitro bancario e finanziario. Anche in questo caso, trattandosi di una conciliazione, non è necessario l'avvocato.

## ► **Cause contro il fisco**

In tutte le cause di valore non superiore a 3.000 euro dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (per cartelle esattoriali, accertamenti fiscali, ecc.), il contribuente può stare in giudizio da solo, senza cioè avvocati o commercialisti.

- 
- ▶ **Contestazioni contro l'azienda davanti all'Ispettorato del lavoro**  
Qualsiasi "denuncia" nei confronti del datore di lavoro presentata all'Inps o all'**Ispettorato del lavoro** non richiede l'avvocato, così come la sua presenza non è necessaria nella successiva udienza in cui le parti vengono convocate per il relativo accertamento e tentativo di conciliazione.
  - ▶ **Sfratto** La legge consente al conduttore moroso citato in tribunale per essere sfrattato di presentarsi personalmente senza l'assistenza di un avvocato.
  - ▶ **Cause di lavoro** Non è necessario l'avvocato per difendersi o agire nelle **cause di lavoro**, previdenza e in materia di locazione, di comodato e di affitto di aziende, quando il valore della causa non supera i 129,11 euro.



# Diritto amministrativo

## ► Cause in materia amministrativa

- Anche nel processo amministrativo la legge consente al cittadino di **stare in giudizio senza avvocato**. Ciò accade quando il giudizio ha per oggetto una controversia in materia:
  - di accesso e trasparenza amministrativa;
  - elettorale;
  - di giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.